

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: Costituzione, denominazione, scopo, durata e sede della società

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituita la BANCA POPOLARE VESUVIANA Società Cooperativa. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - Durata e Sede

- 2.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 salvo proroga.
2.2 La Società ha la sede legale in Napoli mentre il domicilio dei soci - a tutti gli effetti di legge - è quello risultante dal libro dei soci.
2.3 Potranno essere istituite filiali e rappresentanze su delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare.
3.2 A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.
3.3 In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la Società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
3.4 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II: Patrimonio Sociale, Capitale Sociale, Soci e azioni

Articolo 4 - Patrimonio sociale

- 4.1 Il patrimonio sociale è costituito:
-dal capitale sociale;
-dalla riserva legale;
-da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
-dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
-dalla riserva acquisto azioni proprie.

Articolo 5 - Capitale Sociale

- 5.1 Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) che possono essere emesse illimitatamente.
5.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13 (tredici).

5.3 In via ordinaria le azioni saranno emesse su delibera del Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia.

Articolo 6 - Prezzo delle azioni

6.1 Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

6.2 Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo deputato alla funzione di supervisione strategica - su proposta dell'Organo con funzione di gestione, se nominato, e sentito il Collegio Sindacale, quale Organo con funzione di controllo - ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Tale facoltà è esercitata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Società ed in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione può con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio, ancorché in deroga ed in aumento a quanto previsto dal successivo articolo 7 (sette), numero che potrà essere anche più elevato di quello previsto dal successivo articolo 7 (sette) comma 5 (cinque), ma non superiore a 50 (cinquanta) azioni per ciascun socio.

Articolo 7 - Soci

7.1 Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 11 (undici).

7.2 Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

7.3 Il socio può acquistare azioni a nome dei figli minori esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.

7.4 I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

7.5 Ai fini dell'ammissione a socio occorre richiedere la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) azioni o esibire la certificazione attestante il possesso del suddetto numero minimo azioni.

7.6 Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne ogni suo rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 8 - Formalità per l'ammissione a socio

8.1 Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta nella quale vanno indicati:

a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato al precedente articolo 7 (sette) comma 5 (cinque);

b) le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale;

c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.

8.2 Sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, ai sensi del successivo articolo 9 (nove), il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 12 (dodici).

8.3 La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla società, comporta la perdita della qualità di socio.

8.4 La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato presso l'ultimo domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 9 - Gradimento all'ammissione a Socio

9.1 Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle prescrizioni statutarie. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

9.2 La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

9.3 Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre, con raccomandata a.r., Istanza di revisione al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del successivo articolo 46 (quarantasei) e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio e la sua decisione non è appellabile.

Articolo 10 - Acquisto della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, previo, qualora occorra, versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo.

10.2 L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, previa intimazione preventiva da parte degli Amministratori.

Articolo 11 - Cause di inammissibilità a socio

11.1 Non possono essere ammessi a far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa o che abbiano costretto la stessa ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contratte verso la medesima o che abbiano riportato condanne che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al successivo articolo 15 (quindici).

Articolo 12 - Limiti al possesso azionario

12.1 Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

12.2 La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare delle azioni e all'intermediario la violazione del divieto.

12.3 Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Articolo 13 - Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

13.2 Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 14 - Recesso del socio

14.1 Il diritto di recesso dalla società è esercitabile nei casi consentiti dalla legge con le modalità e gli effetti da essa previsti.

14.2 E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

14.3 E' vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

14.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi di legge e del presente statuto, che legittimano il recesso.

14.5 Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14.6 Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 6 (sei).

Articolo 15 - Esclusione del socio

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione può immediatamente sospendere, appena ne ha notizia, il socio destinatario di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura ai sensi della normativa pro tempore vigente, ovvero di Decreto emesso dal Tribunale Civile e Penale Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi del vigente codice delle leggi antimafia. Analogo provvedimento dovrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio destinatario di misura coercitiva personale relativa ai delitti di cui agli artt. 416 bis C.P. ("Associazione di tipo mafioso"), 74 d.p.r. 309/1990, (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"), estorsione, usura e riciclaggio, oltre che per ogni reato commesso con l'aggravante prevista dall'articolo 7 legge 203/1991 e comunque per ogni ipotesi delittuosa prevista dagli articoli 51 comma 3 bis e 3 quinquies, nonché 407 comma 2 c.p.p.

15.3 Il provvedimento di sospensione emesso in ragione di misura coercitiva personale potrà essere revocato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di annullamento o di revoca della misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

15.4 In tutti gli altri casi la sospensione verrà revocata nel caso di definizione favorevole al socio del relativo procedimento con decreto di archiviazione oppure con sentenza di non luogo a procedere, o di non doversi procedere o di assoluzione, ovvero con provvedimento di annullamento o di revoca di quelli precedentemente emessi a suo carico dal Prefetto o dal Tribunale Civile e Penale sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione. Al contrario, se il procedimento penale, amministrativo o preventivo promosso a carico del socio dovesse definirsi con esiti sfavorevoli e quindi con la condanna definitiva del socio, ovvero con la definitiva conferma dell'interdittiva antimafia anche da parte della A.G. eventualmente adita dal socio avverso il provvedimento del Prefetto o di sospensione dall'esercizio delle facoltà inerenti alla qualifica di socio adottato dalla Società o con la definitiva conferma del Decreto applicativo della misura di prevenzione personale o patrimoniale, sia in qualità di preposto, che di terzo intestatario, da parte dell'A.G., il socio sarà escluso dalla compagine sociale della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà, previa delibera, riammettere il socio escluso o sospeso per le ragioni di cui sopra solo a seguito di revisione del procedimento favorevole al socio, od a seguito di riabilitazione, o comunque in ogni caso in cui provvedimenti definitivi emessi all'esito dei relativi procedimenti penali, amministrativi o preventivi siano superati da successivi provvedimenti giudiziari o amministrativi di segno contrario rispetto a quelli precedenti.

15.6 Nel periodo di sospensione, al socio verrà garantito il solo diritto patrimoniale, con inibizione di tutti gli altri, previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa circa l'esistenza di titoli mobiliari della Società al fine di ottenere direttive in merito alla destinazione delle azioni del capitale detenute dal socio ed alla distribuzione degli utili delle medesime.

15.7 In assenza di indicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o di quella Amministrativa, la Società dovrà accantonare le quote di utili - infruttiferi di interessi - spettanti al socio sospeso senza procedere alla loro distribuzione. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

15.8 Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al

Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 6 (sei).

15.9 Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'articolo 6 (sei).

15.10 Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Articolo 16 - Annullamento delle azioni

16.1 In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

16.2 L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'articolo 15 (quindici).

16.3 Il diritto di rimborso si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 17 - Acquisto delle proprie azioni

17.1 La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione può acquistare proprie azioni nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 53 e comunque entro i limiti stabiliti dall'art. 2529 C.C., previa autorizzazione delle competenti Autorità di Vigilanza.

17.2 Il valore nominale delle azioni proprie detenibili viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

17.3 Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 18 - Dividendo

18.1 I diritti patrimoniali sono esercitati dal socio, ovvero dal titolare delle azioni, nelle modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

18.2 Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni. I sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

18.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divennero esigibili, andranno in aumento del fondo di riserva straordinaria.

Articolo 19 - Vincoli su azioni

19.1 Le azioni si intendono, per patto sociale, vincolate in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del socio e relativamente a tali azioni è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della Società.

19.2 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

19.3 In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III: Organi Sociali

Articolo 20 - Organi Sociali

20.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) al Collegio dei sindaci;
- e) al Collegio dei probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

Sezione I: Assemblee dei soci

Articolo 21 - Assemblea generale dei soci

21.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

21.2 Le Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie, secondo la distinzione effettuata dal Codice Civile e sono analiticamente disciplinate dai successivi articoli.

21.3 L'assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori, il Presidente del Collegio sindacale, i Sindaci e i Probiviri e provvede alla loro revoca;
- conferisce e revoca l'incarico, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti della Banca;
- determina la misura dell'importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la corresponsione, ai sensi del successivo articolo 34, comma 1, lettera b), delle indennità annue di carica agli amministratori che ricoprono cariche previste dallo statuto;
- determina la misura del complessivo compenso annuo da corrispondere ai Sindaci ed al Revisore legale dei conti;
- approva le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione della Società, inclusi gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari a favore degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, prevedendo una ripartizione equilibrata tra componente fissa e componente variabile. La componente variabile della remunerazione è collegata ai risultati della società misurati attraverso indicatori di redditività, di adeguatezza patrimoniale e di liquidità ed alla valutazione qualitativa dei beneficiari. L'assemblea, inoltre, delibera i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. Sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria dei soci, la stessa riceve annualmente un'adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- approva il regolamento assembleare;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

21.4 L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo articolo 38, primo comma, nonché sulla

nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 22 - Convocazione delle Assemblee

22.1 L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.2 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: il Mattino, la Repubblica, Italia Oggi e il Sole 24 Ore o altri quotidiani a tiratura almeno regionale, nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso però, il giorno della seconda convocazione deve essere differente da quello fissato per la prima convocazione.

22.3 Se i quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della società a ciò delegati.

22.5 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 23 - Ordine del giorno delle assemblee

23.1 L'ordine del giorno delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 22 primo e quarto comma.

Articolo 24 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

24.1 Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata nel termine di due giorni non festivi prima dell'assemblea e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione; a detto obbligo di deposito non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la Società.

24.2 La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel libro dei soci, a norma dell'articolo 10, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

24.3 Il ritiro del biglietto di ammissione all'assemblea può essere effettuato solo dall'avente diritto o da altro socio munito di delega dell'avente diritto la cui firma deve essere autenticata dal Presidente della Società o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei

deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

24.4 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

24.5 E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e che non trovasi nelle condizioni di esclusione previste dal quinto comma dell'articolo 2372 C.C.

24.6 Le deleghe, valide tanto per la prima che per la seconda convocazione, devono contenere il nome del rappresentante e la firma del delegante che deve essere autenticata dal Presidente della Società o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

24.7 Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

24.8 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

24.9 In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 25 - Regolamento Assembleare ed elezione cariche sociali

25.1 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

25.2 In caso di contrasto tra le disposizioni di statuto ed il regolamento assembleare **prevarranno** le prime.

25.3 Nello stesso regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'assemblea, nel rispetto delle regole di seguito specificate.

25.4 Ha diritto a candidarsi a:

1. Consigliere di Amministrazione il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti teorici (professionalità, indipendenza, correttezza e competenza) previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza nonché disciplinati dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Tali requisiti sono comunicati ai suddetti soggetti dal Consiglio di Amministrazione in carica in tempo utile per la presentazione delle liste di cui al successivo comma;

2. Sindaco il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza emanate al riguardo.

I candidati a Consigliere di Amministrazione ed a Sindaco non devono essere titolari di cariche (Amministratore, Sindaco, Direttore, Esponente di Vertice) in altre società concorrenti che configurano cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 decreto legge n.201/2011 (c.d. divieto interlocking)".

25.5 I Consiglieri di Amministrazione sono nominati sulla base di liste predisposte dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva. All'elezione dei consiglieri si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne gli ultimi due;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti i candidati indicati al primo ed al secondo posto, a condizione che la predetta lista consegua una percentuale di voti, indicata tempo per tempo dal Regolamento assembleare e comunque non inferiore ad un quinto dei votanti;
- c) il predetto procedimento di nomina deve sempre assicurare la presenza, in Consiglio di Amministrazione, di almeno un quarto dei consiglieri in possesso del requisito di indipendenza definito secondo quanto disciplinato nel successivo articolo 31 (trentuno) del presente Statuto.

25.6 Il Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in numerazione progressiva.

25.7 Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

25.8 In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo, di cui il primo concorre alla carica di Presidente e gli altri due alla carica di sindaco effettivo.

25.9 E' eletta la lista che riceve il maggior numero di voti. Le liste dei candidati, amministratori, sindaci e probiviri, devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

25.10 Nessun candidato può concorrere a più cariche ovvero in più liste per la stessa carica, a pena di ineleggibilità. Ciascun candidato, ad eccezione dei Consiglieri e Sindaci uscenti, deve essere presentato, con firme autenticate da un Amministratore o uno dei dipendenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede o Filiali, ovvero da un Pubblico Ufficiale, da gruppi di Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del totale degli aventi diritto al voto in assemblea, iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

25.11 Unitamente alla candidatura deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale, con cui i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione ovvero di Sindaco.

25.12 Ciascun Socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto; la Società dovrà provvedere per tempo alla verifica della regolarità formale delle candidature presentate, relazionando in caso di irregolarità al Consiglio di Amministrazione che escluderà i candidati irritualmente designati, dandone loro comunicazione.

25.13 L'assemblea ordinaria nomina a maggioranza di preferenze fra i soci candidati in possesso dei requisiti tre probiviri effettivi e due supplenti.

25.14 L'elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene, a scrutinio segreto - salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, consenta di procedere con voto palese - tramite schede elettorali.

25.15 Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante. Gli eletti alle cariche Sociali devono comunicare alla Società l'accettazione dell'incarico entro quindici giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina.

25.16 Nel Regolamento Assembleare sono inoltre disciplinate le modalità operative di votazione, di scrutinio dei voti e di proclamazione dei risultati.

Articolo 26 - Presidenza dell'assemblea

26.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

26.2 Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

26.3 L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Articolo 27 - Costituzione dell'assemblea

27.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

27.2 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo di essi.

27.3 Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione o la fusione della società si applica l'articolo 31, D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385.

Articolo 28 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

28.1 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

28.2 Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

28.3 Il voto può essere anche espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza, ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile e secondo il procedimento disciplinato nel regolamento dell'Assemblea.

28.4 Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 29 - Proroga dell'Assemblea

29.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

29.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 30 - Verbale delle Assemblee

30.1 Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Sezione II: Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 31- Composizione, nomina, revoca e durate del Consiglio di Amministrazione

31.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci in possesso del requisito di onorabilità e dei requisiti teorici (professionalità, indipendenza, correttezza e competenza) previsti dalla disposizioni di legge e di Vigilanza di tempo in tempo vigenti. Inoltre, i consiglieri nominati dall'Assemblea non devono essere titolari di cariche (amministratore, sindaco, direttore, esponente di Vertice) in altre società concorrenti che configurano cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 decreto legge n. 201/2011 (c.d. divieto interlocking)".

31.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce preventivamente la propria composizione quali-quantitativa secondo quanto previsto nel Regolamento dello stesso Consiglio di Amministrazione che recepisce le disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

31.3 Il numero dei Consiglieri fissato dall'Assemblea rimarrà fermo per ogni successiva nomina del Consiglio di Amministrazione, o di una sua parte, e potrà essere variato solo con successiva delibera assembleare. Almeno 4 (quattro) Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi operativi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva.

31.4 Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

31.5 Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i consiglieri che:
-abbiano avuto con la Società nell'esercizio in corso o in quello precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, tali da compromettere - a giudizio del Consiglio - l'indipendenza;

-rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
-siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;

-siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

31.6 Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

31.7 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere:
-l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

31.8 Inoltre, sono ineleggibili e decadono dalla carica di consigliere coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza, previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione proposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) abbiano emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, incorrendo nelle sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.L. 30 dicembre 1999 n. 507 e seguenti;

d) abbiano ricevuto decreto di citazione in giudizio per i reati di cui alla Legge 9 ottobre 1990 n. 309 nonché articolo 416 bis, 575 c.p., articoli 644 e 648 bis, 648 ter c.p.;

e) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva salvo gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

Infine, le cariche di Consigliere di Amministrazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta di parte una delle pene previste dalla lettera e) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

31.9 Decadono dall'incarico i Consiglieri che non rispettano le disposizioni del regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dagli stessi consiglieri in altre imprese diverse da quelle concorrenti che operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

31.10 I Consiglieri devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del rispetto dei predetti requisiti. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Società.

31.11 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 32 - Sostituzione degli Amministratori

32.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2386 comma primo del C.C. In nessun caso gli amministratori nominati per sostituzione, anche se in momenti diversi, potranno essere in numero uguale o superiore a quello degli amministratori di nomina assembleare. Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e deve essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 33 - Cariche consiliari

33.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 32 provvede alla sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

33.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non riveste un ruolo esecutivo e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve garantire la funzionalità dello stesso Consiglio, favorendone la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri fra gli Organi sociali e deve interloquire con il Collegio Sindacale e con gli eventuali Comitati consiliari e direzionali istituiti.

33.3 Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti ai Consiglieri di Amministrazione, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.

33.4 In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) predispose l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, verificandone la regolare costituzione ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;
- c) garantisce che le deliberazioni dello stesso Consiglio siano assunte in maniera consapevole con il contributo di tutti i suoi componenti attraverso un adeguato ed efficace confronto dialettico fra gli stessi e sulla base della documentazione loro trasmessa con congruo anticipo relativamente alle singole materie previste all'ordine del giorno delle sedute consiliari. Nel condurre il predetto confronto dialettico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone al medesimo Consiglio, se non già previsto nell'elencazione delle materie poste all'ordine del giorno, di trattare con priorità le questioni che hanno rilevanza strategica, affinché ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- d) adotta soluzioni volte a favorire in maniera neutrale la dialettica fra i componenti esecutivi e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, sollecitando in particolare questi ultimi a partecipare attivamente ai lavori del medesimo Consiglio;
- e) definisce gli incontri periodici fra tutti i Consiglieri di Amministrazione anche al di fuori della sede consiliare, chiedendo formalmente agli stessi di partecipare per approfondire e confrontarsi sulle questioni di rilevanza strategica. Anche per i predetti incontri viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario che, per l'occasione, può essere diverso da quello nominato dal Consiglio di Amministrazione per le relative sedute ordinarie;
- f) verifica che l'autovalutazione del processo di pertinenza del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati consiliari istituiti sia svolto in maniera conforme al relativo regolamento approvato dallo stesso Consiglio;

g) verifica la predisposizione e la relativa attuazione dei piani di formazione dei Consiglieri di Amministrazione in carica;

33.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

33.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non svolgendo un ruolo esecutivo, non può essere membro del Comitato Esecutivo. Per assicurare, comunque, un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, considerato che quest'ultima viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione anche per il tramite del Comitato Esecutivo e del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e non i suoi sostituti di cui al precedente comma, può partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Articolo 34 - Compenso degli Amministratori

34.1 Nel rispetto delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea dei soci, ai sensi del precedente articolo 21 (ventuno), spettano agli amministratori:

a) medaglie di presenza, nella misura stabilita dalla medesima Assemblea, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati consiliari;

b) indennità annue di carica agli amministratori che ricoprono cariche previste dallo statuto, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nell'ambito dell'importo complessivo fissato dall'Assemblea;

c) un compenso annuo variabile, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nell'ambito dell'importo complessivo fissato dall'Assemblea, che non può essere superiore al 10% (dieci per cento) della media dell'utile netto risultante dai bilanci relativi ai tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 35 - Adunanza del Consiglio

35.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

35.2 Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

35.3 La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere, al domicilio o all'indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata con gli stessi mezzi almeno ventiquattro ore prima della riunione. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

35.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

35.5 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391 C.C., gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale situazioni di interessi di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

35.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

35.7 Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Articolo 36 - Deliberazioni del Consiglio

36.1 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 37 - Verbali del Consiglio

37.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal segretario.

37.2 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 38 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

38.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri - tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'assemblea - per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi compreso la fusione nei casi previsti dagli articoli del codice civile 2505 e 2505 bis; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi della Società; la riduzione del capitale, in caso di recesso del socio secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto; gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

38.2 Inoltre, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione i compiti che le disposizioni di legge e di Vigilanza considerano non delegabili da parte del Consiglio stesso. In particolare, il Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la Funzione di supervisione strategica e la Funzione di Gestione - coordinandosi con gli altri Organi e funzioni aziendali e sulla base delle relazioni trasmesse allo stesso Consiglio dai suddetti Organi e Funzioni:

- 1) delibera in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci;
- 2) approva il modello di business, gli indirizzi strategici ed i piani industriali e finanziari;
- 3) approva le politiche per: i) il governo e la gestione dei rischi; ii) la promozione di nuovi prodotti e servizi; iii) l'avvio di nuove attività e per l'inserimento in nuovi mercati; iv) la distribuzione di prodotti e servizi; v) l'esternalizzazione delle funzioni aziendali e per la gestione della continuità operativa;
- 4) approva i regolamenti dei complessivi processi aziendali amministrativi gestionali, operativi e di controllo ed il regolamento dell'assetto organizzativo. In particolare, il Consiglio approva i regolamenti dei processi per la rilevazione e per la misurazione dei

complessivi rischi nonché per la verifica dell'adeguatezza del capitale di coprire gli stessi rischi;

5) approva il piano annuale concernente le verifiche da svolgere dalle funzioni aziendali di controllo ed approva le relazioni periodiche predisposte dalle stesse funzioni;

6) approva gli interventi necessari ad adeguare le risorse ed i processi alle esigenze aziendali ed alle disposizioni di legge e di Vigilanza;

7) approva il progetto di bilancio, il resoconto ICAAP da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico;

8) nomina e revoca il Direttore Generale, in possesso del requisito di onorabilità e dei requisiti teorici (professionalità, indipendenza, correttezza e competenza), e gli altri Dirigenti fissandone i relativi compensi, nell'ambito delle Politiche di remunerazione ed incentivazione e, su proposta del Direttore Generale, il Consiglio può nominare uno o più Vice Direttori Generali. Non può essere nominato Direttore Generale e, se nominato decade dalla carica, il soggetto che trovasi in situazioni che configurano, ai sensi all'articolo 36 decreto legge n. 201/2011 (c.d. divieto interlocking), cause di incompatibilità in quanto gli stessi svolgono cariche in organi con Funzione di Supervisione strategica, di Gestione o di controllo oppure svolgono funzioni di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari oppure l'essere legato alle predette imprese da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate;

9) dispone in merito all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed alle strategie da assumere in materia di relazioni sindacali;

10) nomina e revoca, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo ed i referenti interni in caso di esternalizzazione delle stesse;

11) nomina e revoca il responsabile del piano di continuità;

12) può procedere nel corso dell'esercizio ad assegnazioni a titolo di liberalità per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale nel limite del 5% (cinque per cento) degli utili annuali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

13) sottopone all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti;

14) approva i piani di formazione per i Consiglieri e per i responsabili delle principali funzioni aziendali, al fine di preservare nel tempo le competenze tecniche che devono possedere i predetti Esponenti ed i citati responsabili per svolgere con consapevolezza il loro ruolo. In caso di nuove nomine di Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione delibera programmi di formazione specifici;

15) verifica, all'atto della nomina e periodicamente, i requisiti da possedere dagli esponenti aziendali (cfr. articolo 31, comma 1; articolo 38, comma 2, punto 8; articolo 41, comma 3 del presente Statuto) e dai responsabili delle Funzioni di controllo;

16) verifica la rispondenza fra composizione quali - quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale in sede di nomina del Consiglio stesso e quella risultante dal processo di nomina;

17) verifica il rispetto del cumulo degli incarichi fissati dallo stesso Consiglio svolti dagli esponenti in società non concorrenti;

18) verifica la concreta attuazione dei piani industriali e finanziari;

19) verifica la conformità e l'adeguatezza del processo dallo stesso Consiglio svolto rispetto a quanto previsto al riguardo dalle disposizioni di legge e di Vigilanza (autovalutazione della Funzionalità del Consiglio);

- 20) accerta annualmente il grado di aderenza del complessivo sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza;
- 21) verifica il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio;
- 22) accerta la conformità delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione alle disposizioni di legge e di Vigilanza, prima di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 23) verifica la corretta applicazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea;
- 24) verifica l'adeguatezza delle informazioni fornite agli Organi dalle funzioni aziendali nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi Organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza;
- 25) informa l'Assemblea dei soci in merito alle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione adottate rispetto a quelle deliberate dalla stessa Assemblea;
- 26) informa il Collegio Sindacale per quanto riguarda l'andamento della gestione ed i risultati delle verifiche svolte dallo stesso Consiglio di Amministrazione anche su richiesta del Collegio Sindacale;
- 27) informa il Collegio Sindacale in merito ai risultati della verifica svolta per accertare la funzionalità dello stesso Consiglio di Amministrazione;

38.3 I Consiglieri di Amministrazione possono assumere incarichi in altre società non concorrenti entro il limite massimo di cinque.

38.4 Oltre alle attribuzioni non delegabili secondo le disposizioni di legge e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche.

Articolo 39 - Comitati consiliari

39.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Comitato Esecutivo e può nominare altri Comitati previsti dalle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, anche se non obbligatori per la Società. La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità del Comitato Esecutivo, al quale possono essere attribuiti anche Funzioni deliberative, e degli altri Comitati consiliari ai quali sono attribuite le sole Funzioni consultive, propositive e di supporto al Consiglio di amministrazione sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, anche da un apposito regolamento interno approvato dal medesimo Consiglio nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle predette disposizioni di Vigilanza.

39.2 In particolare, il Comitato Esecutivo:

- a) svolge con riferimento ai poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione la Funzione di Gestione;
- b) verifica il proprio processo con quanto al riguardo previsto da relativo regolamento (autovalutazione della Funzionalità del Comitato Esecutivo);
- c) informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dei risultati della predetta verifica.

Articolo 40 - Deleghe

40.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale i propri poteri nelle diverse materia aziendali, salvo quelli non delegabili

secondo le disposizioni di legge, di Vigilanza e del presente Statuto, fissando in particolare la propensione al rischio (RAF) ed i limiti concernenti i complessivi rischi. Al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la facoltà di subdelegare i poteri ricevuti. Il Comitato Esecutivo, per i poteri dallo stesso esercitati nonché il Direttore Generale, sia per i poteri dallo stesso esercitati, sia per i poteri esercitati dai suoi delegati, devono informare al riguardo il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile del Consiglio medesimo.

40.2 In caso di urgenza, e non potendosi convocare il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, potrà assumere qualsiasi decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie di pertinenza del Comitato stesso, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le relative deliberazioni nella sua prima riunione successiva.

40.3 Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, non potendosi convocare né il Consiglio di Amministrazione né il Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante degli Organi esecutivi, ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

Sezione III: Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Articolo 41 - Collegio Sindacale

41.1 L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra soci e non soci, designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa altresì gli emolumenti annuali - validi per tutta la durata dell'incarico - e le medaglie di presenza.

41.2 Sono ineleggibili o decadono dalla carica i sindaci che trovansi in situazioni che configurano, ai sensi all'articolo 36 decreto legge n.201/2011 (c.d. divieto interlocking), cause di incompatibilità in quanto gli stessi sindaci svolgono cariche in organi con Funzione di Supervisione strategica, di Gestione o di controllo oppure svolgono funzioni di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari oppure l'essere legato alle predette imprese da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

41.3 Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

41.4 I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

41.5 I sindaci possono assumere incarichi in altre società, non concorrenti, entro il limite massimo di cinque. Decadono dall'incarico i Sindaci che non rispettano tale disposizione Statutaria.

41.6 I Sindaci devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del rispetto dei predetti requisiti.

41.7 I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 42 - Durata in carica - Sostituzione dei Sindaci

42.1 I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

42.2 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

42.3 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

42.4 Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

Articolo 43 - Compiti, obblighi e poteri del Collegio Sindacale

43.1 Il Collegio Sindacale, al quale è attribuita la funzione di controllo, svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per le banche. In particolare, il Collegio Sindacale - coordinandosi con gli altri Organi e Funzioni di controllo e sulla base delle relazioni trasmesse al Collegio stesso dalle suddette Funzioni - svolge i compiti allo stesso assegnati dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare il Collegio Sindacale:

- 1) verifica la conformità e l'adeguatezza del processo dallo stesso svolto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza (autovalutazione della Funzionalità del Collegio Sindacale);
- 2) verifica l'adeguatezza del regolamento per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo in materia di controlli interni, ivi compresa la Società incaricata della revisione legale dei conti;
- 3) accerta almeno annualmente il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
- 4) verifica la conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
- 5) verifica l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali e del piano di continuità operativa;
- 6) accerta l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico;
- 7) verifica il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 8) controlla il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- 9) verifica l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti;
- 10) accerta la corretta applicazione delle regole relative alla politica e prassi di remunerazione e incentivazione;
- 11) verifica la conformità dei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dalla società alle disposizioni di legge e di Vigilanza per prevenire i reati indicati dalle stesse disposizioni di legge vigenti;
- 12) formula un parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- 13) formula una proposta motivata all'Assemblea dei Soci in merito al conferimento o alla revoca dell'incarico della revisione legale dei conti al Revisore iscritto nell'apposito Albo;
- 14) adotta soluzioni e interventi per consentire il coordinamento fra lo stesso Collegio ed il Revisore legale dei conti;
- 15) informa il Consiglio di Amministrazione in ordine ai risultati delle verifiche svolte dallo stesso Collegio e propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi da adottare per eliminare le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi;

- 16) informa il Consiglio di Amministrazione in merito ai risultati delle verifiche svolte sui processi di pertinenza degli Organi;
- 17) informa l'Assemblea dei Soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci, ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
- 18) informa il Consiglio di Amministrazione e la Banca d'Italia in ordine alle violazioni delle disposizioni di legge e di Vigilanza ed in merito alle carenze riscontrate nei processi aziendali in quanto ostacolano in maniera significativa la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi aziendali e per la cui eliminazione sono richiesti interventi che comportano riflessi negativi rilevanti sulla situazione tecnica della Società;
- 19) informa il Consiglio di Amministrazione in merito ai risultati delle verifiche svolte sul processo di pertinenza dello stesso Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Direttore Generale;
- 20) informa la Banca d'Italia in merito ai risultati delle verifiche svolte sui processi degli Organi e sul processo dello stesso Collegio per accertare la funzionalità dei predetti Organi;
- 21) informa il Revisore legale dei conti in merito ai risultati emersi dalle verifiche svolte dallo stesso Collegio nonché in merito agli interventi proposti al Consiglio di Amministrazione per rimuovere eventuali problematiche emerse, agli interventi approvati dallo stesso Consiglio ed a quelli realizzati rispetto a quelli precedentemente deliberati dal medesimo Consiglio;
- 22) informa il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle carenze riscontrate nella segnalazione delle operazioni sospette alle Autorità competenti in materia di antiriciclaggio;
- 23) informa le Autorità di Vigilanza competenti, in merito alle carenze rilevate nell'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela nonché nella registrazione delle operazioni e nell'esecuzione dei controlli interni in materia di antiriciclaggio.

43.2 Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 52 del Testo Unico Bancario (TUB), informa senza indugio la Banca d'Italia, secondo le modalità e termini stabiliti dalle disposizioni emanate dalla stessa Banca d'Italia, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza, nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire, sempre secondo le predette disposizioni della Banca d'Italia, una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

43.3 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

43.4 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

43.5 I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

43.6 L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 44 - Funzionamento del Collegio Sindacale

44.1 Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

44.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

44.3 Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

44.4 Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

44.5 I Sindaci devono provvedere, a conclusione della riunione tenutasi con le modalità di cui sopra, a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

44.6 La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 45 - Revisione legale dei conti

45.1 La revisione legale dei conti della Società è svolta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale dei conti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. L'incarico viene conferito e può essere revocato secondo le previsioni di legge.

45.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- a) svolge il proprio ruolo secondo le disposizioni di legge e di Vigilanza;
- b) comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui all'articolo 52, 2° comma, del D. Lgs 01 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) informa il Collegio Sindacale in merito ai risultati delle verifiche svolte nonché in merito agli interventi proposti dallo stesso per rimuovere eventuali problematiche emerse, secondo quanto previsto dal regolamento interno per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controlli in materia di controlli interni.

45.3 Il Revisore legale dei conti ha l'obbligo di operare con il Collegio Sindacale nel continuo attraverso adeguate forme di coordinamento fissate dallo stesso Collegio Sindacale.

Articolo 46 - Collegio dei probiviri

46.1i L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

46.2 Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

46.3 I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 47 - Competenza del Collegio dei probiviri

47.1 Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'articolo 15 (quindici).

47.2 Il Collegio integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'articolo 9 (nove), comma terzo, del presente Statuto.

Articolo 48 - Direzione Generale

48.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 49 - Funzioni del Direttore Generale

49.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di gestione con riferimento ai poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza.

49.2 Il Direttore Generale, coordinandosi con gli altri Organi e con le Funzionali aziendali e - sulla base delle relazioni allo stesso trasmesse dalle predette Funzioni - svolge i compiti previsti nelle disposizioni di legge e di Vigilanza per le banche. In particolare:

1. il Direttore Generale definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:
 - a) il sistema organizzativo aziendale ovvero i regolamenti dei complessi processi per disciplinare i criteri da seguire nello svolgimento dei processi stessi;
 - b) il regolamento dell'assetto organizzativo per disciplinare i ruoli e le responsabilità delle singole unità organizzative;
 - c) il piano delle attività da svolgere ed i risultati da conseguire nel breve e nel lungo periodo nonché gli interventi da assumere per eliminare eventuali carenze e disfunzioni rilevate nei singoli processi;
2. approva i procedimenti strettamente operativi per la concreta applicazione dei regolamenti dei complessivi processi aziendali;
3. delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso;
4. verifica la conformità e l'adeguatezza del processo dallo stesso svolto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza (autovalutazione della Funzionalità del Direttore Generale);
5. verifica i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
6. accerta il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni;
7. verifica l'adeguatezza del capitale di coprire i complessivi rischi aziendali e delle informazioni da fornire al pubblico;
8. accerta l'efficacia delle complessive funzioni aziendali;

9. verifica l'efficacia dell'esercizio dei poteri operativi delegati dal Consiglio di Amministrazione;
10. accerta l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
11. verifica la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
12. controlla l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza;
13. informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:
 - a) ai risultati dell'autovalutazione del proprio processo;
 - b) agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse;
 - c) al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

49.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale.

49.4 Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura; egli può fare proposte di assunzioni, di impieghi e di promozioni e sospendere provvisoriamente i dipendenti, riferendone al Presidente.

49.5 Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

49.6 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione designato, ovvero, in mancanza, dal dipendente che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo.

49.7 La nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei componenti la Direzione generale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Articolo 50 - Decentramento funzionale dell'Esecutivo

50.1 Le Filiali, di ogni ordine e grado, dipendono dalla Direzione Generale.

50.2 Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto.

TITOLO IV: Rappresentanza e firma sociale

Articolo 51 - Poteri di Firma

51.1 La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di Revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

51.2 La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

51.3 La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria dal Consiglio, nonché dal Comitato Esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto delega, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

51.4 Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V: Bilancio

Articolo 52 - Bilancio sociale

52.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

52.2 Il bilancio sarà presentato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo, con gli allegati ed i documenti ad esso relativi. Copia del bilancio corredata delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società incaricata della revisione legale, verrà depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea negli uffici della società per quei soci che volessero esaminarlo.

52.3 Nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 53 - Ripartizione degli utili

53.1 L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:
-in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
-il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;

53.2 Il residuo viene ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle azioni;
- b) una quota non superiore al 5% (cinque per cento) da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse.

53.3 L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione

Articolo 54 - Scioglimento e norme di liquidazione

54.1 In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

54.2 Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.